

DELIBERAZIONE 30 MARZO 2023

136/2023/R/EEL

**AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI RCV E $DISP_{BT}$ E DEL CORRISPETTIVO PCV
RELATIVI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA. MODIFICHE AL
TIV**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1244^a *bis* riunione del 30 marzo 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108 (di seguito: decreto-legge 91/18);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 659/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 659/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 782/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 69/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 69/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel) nonché i relativi Allegati A, B e C recanti, rispettivamente:

- il Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza, approvato con la medesima deliberazione (in vigore dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2023);
- Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) durante il periodo di assegnazione provvisoria;
- Disposizioni per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 32/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2021, 281/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 281/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com (di seguito: deliberazione 614/2021/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2022, 146/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 146/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel) nonché i relativi Allegati A e B recanti, rispettivamente:
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza, approvato con la medesima deliberazione (di seguito: TIV) in vigore dall'1 aprile 2023;
 - Disposizioni per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) (di seguito: Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2023, 135/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 135/2023/R/eel)
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 29 ottobre 2015, 514/2015/R/eel, recante "Mercato dell'energia elettrica, revisione dei prezzi e delle componenti per la commercializzazione al dettaglio – PCV e RCV" (di seguito: documento per la consultazione 514/2015/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 8 febbraio 2022, 45/2022/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità poteri di regolazione e controllo sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- l’articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha, tra l’altro:
 - posto un obbligo di separazione societaria delle attività di vendita e di distribuzione dell’energia elettrica nei casi in cui le reti dell’impresa distributrice alimentino più di 100.000 clienti finali;
 - istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese (connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (art. 35, comma 2);
- a seguito delle previsioni della legge 124/17, come successivamente modificata e integrata, l’attuale assetto dei servizi di ultima istanza è tale per cui:
 - a partire dall’1 gennaio 2021, il servizio di maggior tutela è stato limitato ai clienti domestici e alle microimprese, definite come i clienti non domestici aventi meno di 10 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro e titolari unicamente di punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 kW;
 - i clienti non domestici diversi dalle microimprese come sopra individuate sono stati destinati al servizio a tutele graduali, assegnato a operatori selezionati mediante procedure concorsuali;
 - a partire dall’1 aprile 2023, le microimprese saranno destinate anch’esse a un servizio a tutele graduali assegnato mediante procedura concorsuale, secondo modalità definite da parte dell’Autorità (di seguito: servizio a tutele graduali per le microimprese);
 - unicamente per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele graduali, da concludersi entro il 10 gennaio 2024, è previsto che questi continuino a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto dell’allora Ministero della Transizione ecologica, adesso sostituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato, ai clienti domestici, dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica è svolta dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico);
- con il TIV, novellato dalla deliberazione 208/2022/R/eel, a partire dall’1 aprile 2023, in esito all’avvio del servizio a tutele graduali anche per le microimprese, l’Autorità disciplina le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del

- servizio di maggior tutela per i soli clienti finali domestici, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
- in merito alle condizioni economiche applicate ai clienti finali in maggior tutela e alla remunerazione degli esercenti per il servizio erogato, il TIV prevede tra l'altro che:
 - ai clienti in maggior tutela sia applicato il corrispettivo *PCV*, il cui valore è definito in linea con i costi di commercializzazione sostenuti da un operatore efficiente del mercato libero;
 - agli esercenti la maggior tutela sia riconosciuta una remunerazione che assume livelli differenti a seconda che il servizio sia svolto da una società societariamente separata che, alla data del 31 dicembre 2015 serviva un numero di punti prelievo superiore a 10 milioni (componente *RCV*), da una società societariamente separata che, alla data del 31 dicembre 2015, serviva un numero di punti prelievo pari o inferiore a 10 milioni (componente *RCV_{sm}*) o dall'impresa distributrice in forma integrata (componente *RCV_i*), dimensionate per tenere conto delle diverse attività svolte dall'esercente la maggior tutela;
 - la differenza tra quanto complessivamente pagato dai clienti finali in maggior tutela a titolo di corrispettivo *PCV* e quanto riconosciuto agli esercenti mediante le componenti *RCV*, *RCV_{sm}* e *RCV_i* sia ripartita mediante la componente *DISP_{BT}* tra i clienti finali in maggior tutela e i clienti serviti nel mercato libero aventi le caratteristiche previste dalla legge per accedere a tale servizio;
 - in particolare, il diverso riconoscimento previsto dalle componenti *RCV* e *RCV_{sm}* è stato introdotto dalla deliberazione 659/2015/R/eel per tenere conto dell'impatto derivante dalla dimensione aziendale sui costi, con riferimento alla possibilità o meno di sfruttare eventuali economie di scala;
 - nel dettaglio, con riferimento ai suddetti corrispettivi e componenti risulta che:
 - il corrispettivo *PCV* e la componente *DISP_{BT}* sono unici a livello nazionale, mentre le componenti *RCV*, *RCV_{sm}* e *RCV_i* sono differenziate in base alle zone territoriali definite dal TIV (Centro Nord e Centro Sud);
 - sono articolati in quota fissa (c€/punto di prelievo/anno);
 - il corrispettivo *PCV* e le componenti *RCV*, *RCV_{sm}* e *RCV_i* sono aggiornati con cadenza annuale con efficacia dall'1 aprile di ogni anno cui si riferisce l'aggiornamento;
 - relativamente alla remunerazione degli esercenti la maggior tutela, il TIV prevede meccanismi di riconoscimento ulteriori rispetto alle componenti *RCV*, *RCV_{sm}* e *RCV_i* atti alla copertura di costi non inclusi nella definizione delle suddette componenti; tali meccanismi sono applicabili ai soli esercenti che sopportino detti costi e che richiedano la partecipazione ai suddetti meccanismi di compensazione;
 - al riguardo il TIV prevede:
 - un meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti (articolo 18), destinato alla copertura degli oneri per la morosità dei clienti

finali relativa a prelievi connessi a ricostruzioni di consumi effettuate dall'impresa distributrice, per le quali la medesima impresa distributrice abbia evidenziato la natura fraudolenta di tali prelievi da parte del cliente finale;

- un meccanismo di compensazione della morosità (articolo 19) da applicare nei casi in cui il riconoscimento per la morosità implicito nel calcolo delle componenti RCV_{sm} e RCV_i risulti inferiore a quanto sostenuto dal singolo operatore;
- un meccanismo di compensazione uscita clienti (articolo 20) a garanzia del potenziale rischio di mancata copertura dei costi fissi, da applicare nel caso in cui l'uscita dei clienti serviti dal singolo esercente dalla maggiore tutela verso il mercato libero sia superiore a quanto assunto per la definizione delle componenti RCV e RCV_{sm} applicate nell'anno oggetto di compensazione;
- un meccanismo incentivante (articolo 21) volto a favorire una maggiore diffusione delle bollette in formato dematerializzato presso i clienti finali, attraverso specifiche modalità di reintegrazione dei differenziali tra il livello dello sconto per la bolletta dematerializzata applicato dagli esercenti la maggior tutela ai sensi della Bolletta 2.0 e l'effettivo risparmio conseguito in termini di riduzione del costo di fatturazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in generale, la determinazione e l'aggiornamento delle componenti relative alla commercializzazione della vendita al dettaglio sono effettuati in modo tale da trasferire ai clienti finali il corretto segnale di prezzo relativo all'attività di commercializzazione e non creare potenziali barriere alla scelta dei venditori nel mercato libero da parte dei clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;
- con il documento per la consultazione 514/2015/R/eel sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità in merito ai criteri da utilizzare ai fini delle predette attività di determinazione delle componenti relative alla commercializzazione della vendita al dettaglio; tali criteri sono stati successivamente confermati e pertanto applicati nell'ambito degli aggiornamenti annuali delle predette componenti a partire dalla deliberazione 659/2015/R/eel in poi;
- in particolare, tali criteri prevedono che per quanto attiene ai costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali:
 - il riconoscimento avvenga, secondo una metodologia consolidata, in misura percentuale rispetto al fatturato atteso, prendendo a riferimento il tasso di mancato incasso delle fatture (di seguito: *unpaid ratio*) trascorso un periodo di 24 mesi dalla loro emissione;
 - ai fini della determinazione dell'*unpaid ratio* vengano condotte delle analisi sulla base dei dati trasmessi da due campioni, il primo di esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni (utilizzato per le successive determinazioni delle componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i) e il secondo di venditori operanti sul mercato libero (utilizzato per le successive determinazioni del corrispettivo PCV), e che in generale venga adottato un livello di riconoscimento che tenga

conto, da un lato, della necessità di incentivare l'efficientamento nelle politiche di gestione del credito, al fine di promuovere condizioni di erogazione del servizio efficienti, e, dall'altro lato, della diversa incidenza del fenomeno della morosità nel caso di clienti cessati, per i quali, cioè, alla data di rilevazione dell'incasso il rapporto contrattuale non risulta più in essere;

- in riferimento agli altri costi operativi, essi sono definiti a partire dalle informazioni desumibili dai conti annuali separati disponibili al momento dell'aggiornamento, operando al contempo delle rettifiche di tali informazioni al fine di considerare unicamente i costi tipici dell'attività di commercializzazione, escludendo pertanto le voci di natura straordinaria e le partite di costo che trovano copertura mediante ricavi derivanti da apposite componenti di prezzo (es. trasporto e oneri passanti);
- in relazione alla remunerazione del capitale investito netto trovano conferma i criteri relativi alla definizione parametrica del predetto capitale, che per le imprese di vendita risulta sostanzialmente coincidente con il capitale circolante netto, alla metodologia per la determinazione del tasso di remunerazione da applicare al capitale investito netto e al separato riconoscimento dell'onere IRAP.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- rispetto ai criteri richiamati al precedente gruppo di considerati si osserva preliminarmente che a valle della modifica intervenuta sul perimetro di clientela effettivamente avente diritto alla maggior tutela in conseguenza dell'imminente avvio del servizio a tutele graduali per le microimprese, le determinazioni dell'Autorità connesse al presente provvedimento sono finalizzate unicamente all'aggiornamento dei corrispettivi riferiti ai clienti domestici;
- mediante il sistema telematico dell'Autorità, sono state raccolte presso gli esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria in ambiti in cui alla rete dell'impresa distributrice sono connessi più di 100.000 clienti finali e presso un campione significativo di venditori del mercato libero, informazioni relative a:
 - grandezze quantitative relative ai clienti finali serviti;
 - dati economici e patrimoniali dell'anno 2021, ulteriori rispetto a quanto già trasmesso all'Autorità in ottemperanza agli obblighi di cui al TIUC;
 - informazioni relative alla morosità dei clienti finali;
 - informazioni relative alle modalità di fatturazione e pagamento;
- per quanto concerne le informazioni relative alla maggior tutela, sulla base dei dati disponibili e delle risposte ricevute è stato possibile analizzare un campione di esercenti la maggior tutela che rappresenta circa il 98% dei POD e dei volumi relativi ai clienti domestici serviti in maggior tutela;
- in relazione ai costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali, in base ai dati dichiarati dagli esercenti la maggior tutela:
 - i dati relativi al fatturato del periodo luglio 2019 – giugno 2020 e al relativo incasso a 24 mesi (luglio 2021 – giugno 2022) mostrano un livello

- complessivo di *unpaid ratio* per i clienti domestici dichiarato dal campione pari a 0,52%;
- si confermano, altresì, livelli medi differenziati tra le regioni, con una variabilità territoriale tra le regioni del Centro Nord e quelle del Centro Sud, con le prime che si attestano su livelli mediamente inferiori rispetto alle seconde e una maggiore incidenza del fenomeno della morosità per i clienti cessati;
 - in relazione ai costi operativi diversi dalla morosità, in linea col passato, trova altresì conferma la presenza di una rilevante differenza tra il costo unitario dell'operatore di maggiori dimensioni e quello degli altri esercenti operanti in regime di separazione societaria, in ragione delle diverse economie di scala perseguibili (di seguito: effetto dimensione);
 - per quanto concerne le informazioni relative al mercato libero, sulla base dei dati disponibili e delle risposte ricevute è stato possibile analizzare un campione di venditori che rappresenta circa l'81% dei POD (corrispondenti all'87% dei volumi) relativi ai clienti domestici serviti in tale mercato;
 - con riferimento ai dati di morosità, al campione sono state richieste informazioni circa il fatturato e i relativi importi incassati trascorsi 24 mesi in linea con quanto richiesto per il servizio di maggior tutela;
 - dall'analisi dei dati e delle informazioni trasmesse per quanto riguarda gli oneri relativi alla morosità:
 - i dati relativi al fatturato del periodo luglio 2019 – giugno 2020 e al relativo incasso a 24 mesi (luglio 2021 – giugno 2022) mostrano un livello complessivo di *unpaid ratio* per i clienti domestici dichiarato dal campione pari a 1,21%;
 - si confermano, come già in passato:
 - a) livelli medi differenziati nelle singole regioni, con una differenziazione territoriale tra le regioni del Centro Nord e del Centro Sud, con le prime che si attestano su livelli mediamente inferiori rispetto alle seconde;
 - b) una maggiore incidenza del fenomeno della morosità per i clienti cessati rispetto a quelli non cessati;
 - l'analisi dei costi operativi diversi dalla morosità mostra, come già in passato, un'elevata rilevanza della quota dei costi indiretti;
 - sia per quanto riguarda il servizio di maggior tutela sia per il mercato libero, in linea col passato, nell'ambito della raccolta *unbundling* è stata altresì prevista la possibilità per gli operatori di comunicare ulteriori informazioni relativamente al ribaltamento dei costi connessi alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e di gestione della clientela del settore elettrico e alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e di gestione della clientela comune al settore elettrico e gas; in particolare la trasmissione di tali informazioni, adeguatamente certificate, avviene da parte del singolo esercente su base volontaria e mira a valutare la diversa incidenza dei costi indiretti in ipotesi di utilizzo del *driver* di attribuzione “numero di fatture emesse” in luogo del *driver* “ricavi dalle vendite e dalle prestazioni”; gli schemi dell'*unbundling* sono stati altresì modificati per

permettere una migliore rappresentazione dei costi di acquisizione della clientela per gli operatori che adottano i principi contabili internazionali;

- in relazione al livello del capitale investito netto, permane una situazione in cui le attività dello stato patrimoniale inerenti all'attività di commercializzazione e relative principalmente alle immobilizzazioni immateriali, al netto delle voci incluse nel computo del capitale circolante netto, risultano complessivamente inferiori alle passività;
- per quanto attiene alle informazioni circa le modalità di fatturazione e pagamento, con particolare riferimento alla bolletta in formato dematerializzato, l'analisi dei dati mostra come mediamente nel mercato libero vi sia un ricorso alla bolletta non cartacea superiore a quello che si evidenzia per il servizio di maggior tutela.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in merito al meccanismo di compensazione della morosità (articolo 19 del TIV):
 - esso è rivolto agli esercenti la maggior tutela che alla data del 31 dicembre 2015 servono un numero di clienti finali inferiore o pari a 10 milioni che possono prendervi parte in maniera volontaria;
 - per poter partecipare, l'esercente deve aver registrato un livello di *unpaid ratio* superiore rispetto a quanto implicito nel calcolo delle componenti RCV_{sm}/RCV_i applicate nell'anno di riferimento e deve dimostrare di avere messo in atto specifiche azioni di gestione e di recupero del credito;
 - il predetto scostamento di *unpaid ratio* è pari, in relazione all'anno di riferimento, al 5%;
 - l'ammontare di compensazione è fissato sulla base dei valori determinati dall'Autorità relativamente all'anno oggetto di compensazione, per ogni tipologia di cliente e per ogni zona geografica, a partire dalla differenza tra il livello di remunerazione da riconoscere in applicazione del meccanismo di compensazione, quantificato sulla base dei dati messi a disposizione dagli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni, e il riconoscimento effettuato nel corso dell'anno tramite le componenti RCV_{sm} e RCV_i , facendo comunque salva la necessità di stimolare comportamenti efficienti;
 - con riferimento all'anno di competenza 2022, il TIV prevede altresì che l'ammontare di compensazione relativo alla tipologia di clienti diversi dai domestici sia determinata avendo a riferimento anche i punti di prelievo serviti in maggior tutela nel periodo 1 gennaio - 31 marzo 2023;
- con riferimento al meccanismo di compensazione uscita clienti (articolo 20 del TIV):
 - possono prendervi parte gli esercenti societariamente separati per i quali si registri in un dato anno una uscita di clienti dal servizio di maggior tutela al mercato libero superiore a quanto riconosciuto a mezzo delle componenti a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dagli esercenti medesimi (RCV e RCV_{sm}) applicate nell'anno oggetto di compensazione;

- i valori della compensazione sono differenziati per tenere conto del diverso impatto sui costi delle uscite verso il mercato libero avvenute con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al gruppo societario dello stesso rispetto a quelle avvenute con un venditore diverso dai precedenti;
- la deliberazione 69/2017/R/eel, che ha introdotto il predetto meccanismo modificando il TIV, ha altresì definito le grandezze rilevanti relative all'anno 2016, successivamente confermate per gli anni dal 2017 al 2021, prevedendo in particolare che:
 - a) la quota dei costi fissi rispetto al costo complessivo riconosciuto debba essere determinata sulla base dell'analisi delle informazioni storiche desumibili dai conti annuali separati e considerando i soli costi operativi, comprensivi della componente a copertura dell'onere IRAP e dei costi incrementali connessi all'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela legati al mancato ricavo da contributi in quota fissa;
 - b) la predetta quota dei costi fissi tenga altresì conto delle potenziali sinergie derivanti dall'assetto societario di erogazione del servizio di maggior tutela, nei casi in cui i clienti rimangano serviti dal medesimo esercente la maggior tutela o da una società del suo gruppo societario;
 - c) il tasso di uscita soglia per la partecipazione al meccanismo sia distinto tra clienti finali domestici e non domestici e sia definito sulla base del tasso atteso utilizzato dall'Autorità nell'ambito della determinazione delle componenti RCV e RCV_{sm} , distinguendo pertanto tra esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria dall'attività di distribuzione e che alla data del 31 dicembre 2015 servivano un numero di punti prelievo superiore a 10 milioni e gli altri esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria;
- con riferimento ai meccanismi di compensazione di cui ai precedenti punti, si rammenta che la componente $DISP_{BT}$ è dimensionata anche tenendo conto della necessità gettito stimata per coprire le erogazioni a favore degli esercenti la maggior tutela;
- con deliberazione 281/2021/R/eel, anche al fine di contenere l'aumento della spesa per i clienti finali all'epoca registrato, l'importo da restituire ai clienti allora aventi diritto al servizio di maggior tutela, a decorrere dall'1 luglio 2021, mediante la predetta componente $DISP_{BT}$, era stato adeguato in aumento, in considerazione della capienza del conto rispetto alle esigenze di gettito risultanti in quel momento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere all'aggiornamento delle componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i , e del corrispettivo PCV con effetto dall'1 aprile 2023 con esclusivo riferimento ai clienti domestici;

- determinare il livello delle predette componenti tenuto conto dei criteri di riconoscimento già utilizzati in passato e sopra richiamati in modo tale da riflettere i costi di commercializzazione di un operatore efficiente;
- prevedere in particolare che, per quanto attiene le componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i :
 - il tasso di *unpaid ratio* riconosciuto sia determinato procedendo ad un'analisi comparata sulla base di tutti gli elementi a disposizione come rilevabili da quanto dichiarato dagli esercenti, tenendo tra l'altro conto delle differenze emerse tra i tassi rilevabili presso clienti cessati e non cessati ed escludendo dal riconoscimento partite derivanti da una gestione inefficiente del credito;
 - il tasso di *unpaid ratio* riconosciuto sia altresì determinato in maniera differenziata in funzione della dimensione dell'esercente, la quale influisce sulle possibili politiche di gestione e di recupero del credito che possono essere messe in atto;
 - il tasso di *unpaid ratio* complessivo da applicare alla stima del fatturato sia pertanto pari a:
 - a) 0,28% per i clienti domestici, zona Centro Nord;
 - b) 0,77% per i clienti domestici, zona Centro Sud;
 - il livello di importi fatturati cui applicare i tassi di *unpaid ratio* sopra evidenziati sia stimato tenendo conto:
 - a) della migliore stima del livello dei prezzi atteso nei successivi 12 mesi, in riduzione rispetto ai valori stimati nelle determinazioni relative al 2022, e del consumo medio dei clienti domestici serviti in maggior tutela;
 - b) del ricorso a strumenti di copertura del rischio morosità;
 - gli altri costi operativi siano determinati:
 - a) a partire dai valori di costo iscritti a bilancio dell'anno 2021 relativi all'attività di commercializzazione riferita alla totalità di clienti allora aventi diritto al servizio di maggior tutela, desumibili dai conti annuali separati trasmessi dagli esercenti in ottemperanza ai vigenti obblighi di *unbundling* contabile e attribuendo ai clienti domestici una quota di tali costi determinata secondo criteri analoghi a quelli utilizzati in occasione degli aggiornamenti degli anni precedenti;
 - b) tenendo conto, ai fini dell'attribuzione dei costi indiretti derivanti dalle funzioni operative condivise commerciale di vendita e di gestione della clientela del settore elettrico e commerciale di vendita e di gestione della clientela comune al settore elettrico e gas, delle informazioni, ove disponibili, comunicate dagli operatori in sede di trasmissione dei conti annuali separati, relative all'utilizzo del *driver* funzionale a tale ribaltamento;
 - c) confermando la differenziazione del riconoscimento per tenere conto dell'effetto dimensione;
 - in relazione alla remunerazione del capitale investito netto, si proceda secondo la metodologia parametrica di stima del capitale circolante netto già utilizzata in passato prendendo a riferimento i dati relativi ai soli clienti aventi diritto

alla maggior tutela; in particolare il livello del capitale circolante netto connesso all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica sia definito sulla base di:

- a) un'esposizione media di 34 giorni, determinata tenendo conto dei tempi di pagamento delle partite relative alle varie fasi dell'approvvigionamento dell'energia elettrica e dei tempi di incasso delle fatture da parte dei clienti finali domestici, considerando altresì, in maniera differenziata per l'operatore di maggiori dimensioni e per gli altri esercenti societariamente separati, in ragione della diversa efficienza delle politiche di gestione del credito attuabili, l'impatto dei ritardi di pagamento sul livello del capitale circolante netto, definiti anche in considerazione delle vigenti previsioni in tema di costituzione in mora dei clienti finali;
- b) un livello di necessità di cassa commisurato agli importi fatturati ai clienti domestici determinati in coerenza con quanto esposto in relazione agli oneri connessi alla morosità;
- la determinazione del livello di remunerazione da applicare al capitale investito netto avvenga:
 - a) mediante la metodologia del *Weighted Average Cost of Capital* (di seguito: WACC) in linea con quanto previsto dalla deliberazione 146/2022/R/eel, prevedendo in continuità con l'aggiornamento dell'anno precedente un tasso di remunerazione, espresso in termini nominali, pari a 6,2%;
 - b) mantenendo un riconoscimento separato dell'onere IRAP determinato, in continuità con il passato, a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio degli operatori, in ragione della peculiare struttura aziendale tipica delle società di vendita;
- utilizzare, ai fini della determinazione del corrispettivo unitario, una stima dei clienti domestici serviti in maggior tutela determinata a partire dalle informazioni storiche disponibili;
- prevedere che, per quanto attiene il corrispettivo *PCV*:
 - in relazione agli oneri relativi alla morosità:
 - a) essi siano definiti sulla base del livello di *unpaid ratio* riconosciuto, determinato attraverso un'analisi territoriale, distintamente per i clienti cessati e non, dei dati trasmessi dagli operatori senza considerare i dati riconducibili a situazioni di gestione inefficiente del credito da parte del singolo operatore, così da stimolare comportamenti di ottimizzazione della gestione del credito; in coerenza con tale finalità, si individua pertanto un livello medio nazionale di *unpaid ratio* riconosciuto che risulta pari a 1,02%;
 - il livello di importi fatturati cui applicare i tassi di *unpaid ratio* sopra evidenziati sia stimato tenendo conto:
 - a) della migliore stima del livello dei prezzi atteso nei successivi 12 mesi;
 - b) del consumo medio dei clienti domestici;
 - c) del ricorso a strumenti di copertura del rischio morosità;

- d) di quanto disposto dalla deliberazione 32/2021/R/eel, che prevede un meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici, operante nei confronti dei venditori di energia elettrica ad eccezione del servizio di maggior tutela; ciò comporta una minore quota di oneri connessi alla morosità da ricomprendere nel corrispettivo *PCV*;
- relativamente al riconoscimento degli altri costi operativi diversi dalla morosità:
 - a) si prendano a riferimento i costi di un operatore efficiente quantificati sulla base dei valori di costo dell'anno 2021 attribuiti, secondo criteri analoghi a quelli utilizzati in occasione degli aggiornamenti degli anni precedenti, ai clienti domestici aventi diritto al servizio di maggior tutela, desumibili dai conti annuali separati degli operatori del campione che hanno trasmesso i dati ai sensi della normativa *unbundling*;
 - b) siano considerati i costi tipici dell'attività di commercializzazione, procedendo in maniera prudenziale, escludendo, da un lato, gli operatori che mostrano valori di costo unitario ampiamente inferiori alla media e, dall'altro, quelli con valori ampiamente superiori, per i quali non sia rinvenibile, dalle informazioni a disposizione dell'Autorità, adeguata giustificazione delle maggiori poste contabili;
 - c) in linea con il riconoscimento delle componenti *RCV*, ai fini dell'attribuzione dei costi indiretti all'attività vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica, siano considerate, ove disponibili, anche le informazioni, comunicate dagli operatori in sede di trasmissione dei conti annuali separati, relative al ribaltamento dei costi connessi alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione della clientela del settore elettrico e alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione della clientela comune al settore elettrico e gas;
 - d) siano ivi inclusi anche i costi connessi rispettivamente alle politiche di *marketing* e acquisizione della clientela, i quali sono determinati tenendo conto delle modalità di iscrizione a bilancio di tali costi e sulla base della stima della durata media del rapporto contrattuale dei clienti finali domestici che tipicamente hanno una minore propensione a cambiare fornitura rispetto ai clienti non domestici;
- in relazione alla remunerazione del capitale investito netto, si proceda secondo la metodologia parametrica di stima del capitale circolante netto già utilizzata in passato prendendo a riferimento i dati relativi ai soli clienti aventi diritto alla maggior tutela; in particolare il livello del capitale circolante netto connesso all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica sia definito sulla base di:
 - a) un'esposizione media di 50 giorni, determinata tenendo conto dei tempi di pagamento delle partite relative alle varie fasi dell'approvvigionamento dell'energia elettrica e dei tempi di incasso delle fatture da parte dei clienti finali domestici considerando altresì l'impatto dei ritardi di pagamento sul

- livello del capitale circolante, definiti in considerazione delle vigenti previsioni in tema di costituzione in mora;
- b) un livello di necessità di cassa commisurato agli importi fatturati determinati in coerenza con quanto esposto in relazione agli oneri connessi alla morosità per quanto attiene al livello dei prezzi atteso e alla stima del consumo medio dei clienti domestici;
- la determinazione del livello di remunerazione da applicare al capitale investito netto avvenga:
- a) mediante la metodologia WACC secondo criteri in linea con quanto previsto dalla deliberazione 146/2022/R/eel, adottando in continuità con l'aggiornamento dell'anno precedente, un tasso di remunerazione, espresso in termini nominali, pari a 6,6%;
 - b) mantenendo un riconoscimento separato dell'onere IRAP determinato, in continuità con il passato, a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio degli operatori, in ragione della peculiare struttura aziendale tipica delle società di vendita;
- prevedere che, con esclusivo riferimento al corrispettivo *PCV*, siano considerati anche i costi connessi alle politiche di *marketing* e acquisizione della clientela che sono imputati anche tenuto conto di quanto sopra richiamato;
 - procedere all'aggiornamento della componente *DISP_{BT}*, con effetto dall'1 aprile 2023:
 - a) tenendo in considerazione la necessità di gettito stimabile sulla base delle informazioni al momento disponibili derivante dai meccanismi di compensazione previsti dal TIV con esclusivo riferimento ai clienti domestici;
 - b) azzerando gli effetti dell'intervento effettuato con la deliberazione 281/2021/R/eel in ragione delle attuali consistenze del conto *DISP_{BT}*;
 - disporre che la necessità di gettito relativa ai meccanismi di compensazione previsti dal TIV con riferimento alle microimprese sia coperta mediante il corrispettivo *C_{PSTGM}* di cui all'articolo 41.11 del TIV, aggiornato con deliberazione 135/2023/R/eel, dal momento che si tratta di importi spettanti agli esercenti per il servizio erogato nel 2022 e fino al 31 marzo 2023 anche alle predette imprese.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- in relazione al meccanismo di compensazione della morosità (articolo 19 del TIV), pubblicare i livelli riconosciuti per l'anno 2023, con esclusivo riferimento ai clienti domestici, determinati a partire dai dati relativi alla morosità dei clienti finali messi a disposizione dagli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni nell'ambito della raccolta dati funzionale anche alla determinazione delle componenti *RCV* e tenuto conto dell'obiettivo di stimolare comportamenti efficienti;

- relativamente al meccanismo di compensazione uscita clienti (articolo 20 del TIV) per l'anno 2022:
 - a) definire le grandezze di riferimento in particolare confermando la quota dei costi fissi oggetto di compensazione già prevista per gli anni precedenti e pubblicando i valori del tasso di uscita dalla maggior tutela impliciti nel calcolo delle componenti RCV e RCV_{sm} applicate nell'anno 2022;
 - b) prevedere che, con esclusivo riferimento ai punti di prelievo relativi alle microimprese per i quali gli esercenti la maggior tutela intendano presentare istanza di partecipazione, si debba tener conto anche dei punti serviti nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2023;
 - c) conseguentemente a quanto disposto alla precedente lettera b), al fine di garantire sia alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) che agli operatori un congruo lasso di tempo per la presentazione delle istanze di partecipazione, modificare le tempistiche di attuazione del meccanismo;
 - d) rimandare a successivo provvedimento la definizione delle modalità applicative del meccanismo nei casi in cui un esercente la maggior tutela sia risultato assegnatario del servizio a tutele graduali per le microimprese in esito alle procedure concorsuali svoltesi nel 2022;
 - e) con riferimento agli esercenti la maggior tutela diversi da quelli di cui alla precedente lettera d), nell'ambito dell'istanza relativa all'anno 2022, eventuali punti di prelievo passati al servizio a tutele graduali per le microimprese siano trattati come clienti passati al mercato libero ai fini della determinazione delle quote effettive di clienti usciti dal servizio di maggior tutela di cui al comma 20.6 del TIV, eventualmente distinguendo i casi di passaggio al servizio a tutele graduali con una società appartenente al medesimo gruppo societario dell'esercente la maggior tutela;
- confermare i valori dell'ammontare di reintegrazione per l'anno 2021 relativi al meccanismo incentivante volto a favorire una maggiore diffusione delle bollette elettroniche (articolo 21 del TIV)

DELIBERA

Articolo 1

Modificazioni al TIV

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni di cui all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Modificazioni al TIV

- 2.1 Le tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 11 e 13 del TIV sono sostituite dalle seguenti tabelle:

Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 10.1

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela			centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
			lettera a)	lettera c)	lettera b)
			Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	Altri punti di prelievo in bassa tensione*	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica*
Periodo di applicazione	Dal 01/01/2021	Al 31/03/2022	6.543,64	12.470,61	0,333
	Dal 01/04/2022	Al 31/03/2023	6.988,18	11.309,35	0,302
	Dal 01/04/2023		6.917,21	-	-

*A far data dall'1 aprile 2023, tali tipologie di clienti finali non hanno più diritto al servizio di maggior tutela

Tabella 2: Meccanismo di cui all'articolo 19

a) Valori minimi di *unpaid ratio* di cui al comma 19.1 per l'ammissione al meccanismo di compensazione

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	CENTRO SUD	CENTRO SUD	CENTRO SUD
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,74%	0,76%	0,83%
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione*	3,15%	3,02%	-
	CENTRO NORD	CENTRO NORD	CENTRO NORD
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,26%	0,33%	0,34%
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione*	1,28%	0,74%	-

*A far data dall'1 aprile 2023, tali tipologie di clienti finali non hanno più diritto al servizio di maggior tutela

b) Parametro $COMP_{I,Z}^{RCV_Y}$ di cui al comma 19.5

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno
	CENTRO SUD	CENTRO SUD	CENTRO SUD
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	135,16	236,76	193,17

Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione*	3.968,08	1.739,59	-
	CENTRO NORD	CENTRO NORD	CENTRO NORD
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	142,63	343,49	215,79
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione*	740,59	1.004,23	-

*A far data dall'1 aprile 2023, tali tipologie di clienti finali non hanno più diritto al servizio di maggior tutela

c) Periodo di riferimento per la definizione del fatturato di cui al comma 19.3

Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
luglio 2017-giugno 2018	luglio 2018-giugno 2019	luglio 2019-giugno 2020

Tabella 3: Componente $DISP_{BT}$

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh	
		lettera a)	lettera c)	lettera b)	
		Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	Altri punti di prelievo in bassa tensione*	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica*	
Periodo di applicazione	Dal 01/01/2021	Al 30/06/2021	-1.373,80	-126,85	-0,005
	Dal 01/07/2021	Al 31/03/2022	-1.923,35	-676,40	-0,027
	Dal 01/04/2022	Al 31/03/2023	-1.834,18	-682,42	-0,027
	Dal 01/04/2023		-1.077,18	-	-

*A far data dall'1 aprile 2023, tali tipologie di clienti finali non hanno più diritto al servizio di maggior tutela

Tabella 4: Componenti RCV di cui al comma 16.1

a) Componente RCV di cui al comma 16.1, lettera a)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela	centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
	lettera a)	lettera c)	lettera b)

			Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	Altri punti di prelievo in bassa tensione*	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica*
			Zona territoriale Centro Nord		
Periodo di applicazione	Dal 01/01/2021	Al 31/03/2022	2.442,05	4.741,61	0,104
	Dal 01/04/2022	Al 31/03/2023	3.014,15	4.873,63	0,107
	Dal 01/04/2023		2.704,28	-	-
			Zona territoriale Centro Sud		
Periodo di applicazione	Dal 01/01/2021	Al 31/03/2022	2.667,03	6.583,13	0,143
	Dal 01/04/2022	Al 31/03/2023	3.405,69	7.140,37	0,155
	Dal 01/04/2023		3.071,25	-	-

*A far data dall'1 aprile 2023, tali tipologie di clienti finali non hanno più diritto al servizio di maggior tutela

b) Componente RCV_{sm} di cui al comma 16.1, lettera b)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela			centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
			lettera a)	lettera c)	lettera b)
			Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	Altri punti di prelievo in bassa tensione*	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica*
			Zona territoriale Centro Nord		
Periodo di applicazione	Dal 01/01/2021	Al 31/03/2022	4.119,28	7.199,56	0,158
	Dal 01/04/2022	Al 31/03/2023	4.473,07	6.972,04	0,153
	Dal 01/04/2023		3.962,60	-	-
			Zona territoriale Centro Sud		
Periodo di applicazione	Da 01/01/2021	Al 31/03/2022	4.266,45	10.773,21	0,235
	Dal 01/04/2022	Al 31/03/2023	4.830,64	12.928,75	0,282
	Dal 01/04/2023		4.291,74	-	-

*A far data dall'1 aprile 2023, tali tipologie di clienti finali non hanno più diritto al servizio di maggior tutela

Tabella 5: Componente RCV_i di cui al comma 16.1, lettera c)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela			centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
			lettera a)	lettera c)	lettera b)
			Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	Altri punti di prelievo in bassa tensione*	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica*
Zona territoriale Centro Nord					
Periodo di applicazione	Dal 01/01/2021	Al 31/03/2022	1.953,64	3.793,29	0,083
	Dal 01/04/2022	Al 31/03/2023	2.411,32	3.898,90	0,086
	Dal 01/04/2023		2.163,42	-	-
Zona territoriale Centro Sud					
Periodo di applicazione	Dal 01/01/2021	Al 31/03/2022	2.133,62	5.266,50	0,115
	Dal 01/04/2022	Al 31/03/2023	2.724,55	5.712,30	0,124
	Dal 01/04/2023		2.457,00	-	-

*A far data dall'1 aprile 2023, tali tipologie di clienti finali non hanno più diritto al servizio di maggior tutela

Tabella 11: parametri di cui al comma 20.7.

	Anni oggetto di compensazione 2020, 2021, 2022 (Anno Y)
α_Y	35%
β_Y	60%

	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente RCV di cui al comma 16.1, lettera a)	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente RCV_{sm} di cui al comma 16.1, lettera b)
Anno oggetto di compensazione 2020 (Anno Y)		
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI}$	0,061	0,061
$U_{Y,BTAltri_usi}^{AEEGSI}$	0,059	0,038
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI_ALT}$	0,050	0,050
$U_{Y,BTAltri_usi}^{AEEGSI_ALT}$	0,058	0,064
Anno oggetto di compensazione 2021 (Anno Y)		
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI}$	0,063	0,053

$U_{Y,BTAltri_usi}^{AEEGSI}$	0,038	0,029
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI_ALT}$	0,040	0,038
$U_{Y,BTAltri_usi}^{AEEGSI_ALT}$	0,033	0,029
Anno oggetto di compensazione 2022 (Anno Y)		
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI}$	0,076	0,041
$U_{Y,BTAltri_usi}^{AEEGSI}$	0,078	0,037
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI_ALT}$	0,046	0,039
$U_{Y,BTAltri_usi}^{AEEGSI_ALT}$	0,064	0,055

Tabella 13: parametri di cui al comma 21.4.

Tipologia di cliente finale	Anni oggetto di reintegrazione 2020, 2021, 2022 (Anno Y)	
	Lettera a) - Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	Lettera c) - Altri punti di prelievo in bassa tensione
	euro/punto di prelievo	
$DiffSC_{c,Y}^{>10}$	3,30	3,70
$DiffSC_{c,Y}^{<10}$	2,10	2,30

Articolo 3

Disposizioni relative al meccanismo di cui all'articolo 20 del TIV

3.1 Ad eccezione di quanto previsto al comma 3.2, ai fini della partecipazione al meccanismo di cui all'articolo 20 del TIV per l'anno di competenza 2022 con esclusivo riferimento ai punti di prelievo della tipologia di clienti (c) di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV, fermi restando i valori di cui alla tabella 11, le grandezze da comunicare ai sensi dell'articolo 20.9 sono così determinate:

- $PDP_{Y,c,z}$ è il numero di punti di prelievo, differenziato per zona territoriale z, mediamente servito nel periodo 1 gennaio 2022 - 31 marzo 2023;
- $PDP_{Y,c}$ è il numero di punti di prelievo mediamente servito nel periodo 1 gennaio 2022 - 31 marzo 2023;
- $PDP_{Y-1,c}$ è il numero di punti di prelievo serviti in maggior tutela il 31 dicembre dell'anno 2021;
- PDP_c^{MT} è, il numero dei punti di prelievo serviti in maggior tutela il 31 dicembre dell'anno 2021;
- $PDP_c^{U_LIB_ALT}$ è il numero di punti di prelievo serviti in maggior tutela al 31 dicembre dell'anno 2021 che non risultano più serviti in maggior tutela al 31 marzo dell'anno 2023 a seguito di uscita verso il mercato libero con

- un fornitore diverso dall'esercente la maggior tutela o da una società appartenente al suo gruppo societario;
- $PDP_c^{U_LIB}$ è il numero di punti di prelievo serviti in maggior tutela al 31 dicembre dell'anno 2021 che non risultano più serviti in maggior tutela al 31 marzo dell'anno 2023 a seguito di uscita verso il mercato libero con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al suo gruppo societario;
- 3.2 È rimandata a successivo provvedimento la definizione delle modalità applicative del meccanismo con riferimento ai clienti usciti dal servizio di maggior tutela verso il servizio a tutele gradualì per le microimprese nei casi in cui tali clienti siano stati persi da un esercente la maggior tutela risultato assegnatario del servizio a tutele gradualì per le microimprese in esito alle procedure concorsuali svoltesi nel 2022.
- 3.3 Gli esercenti la maggior tutela diversi da quelli di cui al precedente comma 3.2, nell'ambito dell'istanza relativa all'anno 2022, conteggiano eventuali punti di prelievo passati al servizio a tutele gradualì come clienti passati al mercato libero ai fini della determinazione delle quote effettive di clienti usciti dal servizio di maggior tutela di cui al comma 20.6 del TIV, distinguendo i casi di passaggio al servizio a tutele gradualì per le microimprese con una società appartenente al medesimo gruppo societario dell'esercente la maggior tutela.
- 3.4 Le tempistiche per la partecipazione al meccanismo di cui all'articolo 20 del TIV per tutte le tipologie di clienti *c*, sono così rideterminate:
- a) entro il mese di aprile dell'anno successivo all'anno oggetto di compensazione, la CSEA rende disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione;
 - b) entro il mese di giugno dell'anno successivo all'anno oggetto di compensazione, gli esercenti presentano alla CSEA istanza di partecipazione, comprensiva delle informazioni di cui al comma 20.9 del TIV come determinate, con riferimento alla sola tipologia di clienti di cui al 2.3 lettera c) del TIV, ai sensi del precedente comma 3.1; immediatamente a valle della ricezione dell'istanza di partecipazione, la CSEA trasmette le informazioni di cui al comma 20.9 del TIV all'Autorità, ai fini della verifica di cui al comma 20.11 del TIV;
 - c) entro un mese dall'esito positivo della verifica di cui al comma 20.11 del TIV, la CSEA verifica la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare di compensazione spettante a ciascun esercente, dandone comunicazione all'Autorità e a ciascun esercente, per quanto di propria competenza;
 - d) entro il mese successivo a quello di cui alla lettera c), la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun esercente a valere sul medesimo conto di cui al comma 18.12, lettera d) del TIV;
 - e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle

somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di cui alla lettera c).

Articolo 4
Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.
- 4.2 Il presente provvedimento e il TIV come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

30 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini